

STATUTI

CAPITOLO PRIMO: COSTITUZIONE E ORGANI

TITOLO I: NORME GENERALI

Art. 1

DEFINIZIONE

Viene costituita, con il nome di **Civica Filarmonica di Bellinzona**, un'Associazione ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 2

SCOPI

La Civica Filarmonica di Bellinzona, (detta in seguito Civica) ha quali suoi scopi

- 2.1 lo studio e l'insegnamento musicale,
- 2.2 la pratica della musica strumentale,
- 2.3 di contribuire a dare maggior lustro e decoro alla vita culturale cittadina.

Art. 3

SEDE

La Civica ha sede a Bellinzona, e riconosce nel Municipio cittadino il suo interlocutore privilegiato per il raggiungimento del suo terzo scopo.

TITOLO II: COMPOSIZIONE

Art. 4

SOCI

I Membri della Civica sono:

- Soci attivi
- Soci contribuenti
- Soci onorari

Art. 5

ORGANI

Sono organi della Civica:

- l'Assemblea dei Soci,
- il Comitato,
- la Commissione Logistica
- la Commissione Musica,
- la Commissione Finanziaria,
- la Commissione di Revisione,
- la Commissione per la Vita sociale,
- eventuali altre Commissioni nominate dal Comitato.

CAPITOLO SECONDO: I MEMBRI

TITOLO III: SOCI

Art. 6

SOCI ATTIVI

Sono Soci attivi tutte le persone che prestano la loro attività in qualità di musicisti durante le prove, i servizi ed i concerti nonché i membri del Comitato e delle Commissioni in carica.

Art. 7

SOCI CONTRIBUENTI

Sono Soci contribuenti coloro che contribuiscono al finanziamento della Civica mediante il pagamento di una tassa annuale fissata ogni tre anni dall'Assemblea ordinaria dei Soci, su proposta del Comitato.

Art. 8

SOCI ONORARI

L'Assemblea ordinaria della Civica, su proposta del Comitato, può nominare Soci onorari quei Soci o quelle persone che con un'attività eccezionale e di rilievo hanno tangibilmente contribuito a sostenere e sviluppare l'attività ed elevare il prestigio ed il decoro della Civica.

TITOLO IV: AMMISSIONI, OBBLIGHI E DIMISSIONI DEI SOCI ATTIVI

Art. 9

AMMISSIONI

L'ammissione quale Socio attivo è condizionata:

- per i musicisti, dall'ottenimento del certificato finale previsto dal regolamento FeBaTi (rilasciato al termine della scuola allievi) o alla presentazione di una domanda scritta ed eventualmente ad un esame da parte del Maestro; l'ammissione è decisa dal Comitato.

- per i membri di Comitato e delle Commissioni, dalla loro elezione in seno alle stesse.

Art. 10

PRESENZA

Il Socio attivo musicista si impegna, al momento della sua ammissione, a presenziare - con la sua fattiva collaborazione - a tutte le prove, a tutti i servizi e a tutti i concerti.

Art. 11

STRUMENTI

Di regola i Soci attivi musicisti devono essere provvisti del loro strumento.

Art. 12

ASSENZE

In caso di assenza per malattia, per impegni importanti o altre circostanze eccezionali, il Socio attivo deve dare tempestiva comunicazione al rispettivo responsabile.

Art. 13

ONORIFICENZE

Al Socio attivo che avrà prestato servizio per un periodo di dieci anni, anche non consecutivi, sarà consegnato un diploma. In seguito ogni cinque anni verrà consegnato un ricordo.

Art. 14

DIMISSIONI

Le dimissioni del Socio attivo avranno effetto dopo essere state accettate dal Comitato.

Art. 15

ESPULSIONI

15.1 I Soci che, per il loro comportamento, o per indisciplina, o per assenza alle prove senza giustificazione o giustificazione non approvata, non rispettano le regole di vita sociale, saranno ammoniti prima verbalmente poi per iscritto. Se l'ammonizione non sortirà l'effetto desiderato, saranno invitati a dimettersi dall'Associazione.

15.2 I soci che non si dimettessero spontaneamente o coloro che per qualsiasi altro grave motivo avessero leso il buon nome della Civica o le avessero procurato un rilevante danno, saranno sospesi dal Comitato, il quale presenterà alla prossima Assemblea richiesta di esclusione dalla Civica.

CAPITOLO TERZO: L'ASSEMBLEA GENERALE

TITOLO V: DEFINIZIONE

Art. 16

ASS. ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata regolarmente una volta all'anno, al più tardi entro la fine del mese di marzo.

Art. 17

ASS. STRAORDINARIA

Un'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Comitato ogni qual volta ciò sia necessario per deliberare su argomenti di interesse per l'Associazione, oppure qualora almeno venti soci ne facciano richiesta scritta al Comitato, indicando il motivo per il quale la convocazione è richiesta.

Art. 18

CONVOCAZIONE

Le Assemblee sono convocate dal Comitato almeno quindici giorni prima. Con la convocazione dovrà essere indicato l'Ordine del giorno completo.

Art. 19

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto tutti i Soci definiti dall'art. 4 del presente Statuto.

Art. 20

DIREZIONE

L'Assemblea è diretta dal Presidente della Civica, salvo quando delibera sulla trattanda che prevede l'elezione statutaria del Comitato e del Presidente stesso. In questo caso sarà un presidente del giorno a condurre l'Assemblea per quella trattanda.

TITOLO VI: COMPITI

Art. 21

RAPPORTI

L'Assemblea ordinaria discute sulla vita e attività dell'Associazione e delibera sui seguenti rapporti del Comitato:

- relazione del Presidente,
- relazione dell'Amministratore finanziario a nome della Commissione finanziaria,
- relazione della Commissione di revisione,

nonché sui rapporti delle:

- Commissione Musica, che comprende la relazione del Maestro,

- Commissione vita sociale, con la relazione del Presidente o suo incaricato,
- eventuali altre Commissioni regolarmente costituite.

Art. 22

COMPETENZE

Le principali competenze dell'Assemblea generale sono le seguenti:

- approvare il programma di attività presentato dal Comitato,
- approvare i consuntivi e dare scarico dell'attività al Comitato,
- approvare il preventivo,
- eleggere il Presidente,
- eleggere i Membri del Comitato,
- eleggere i Membri della Commissione Logistica
- eleggere i Membri della Commissione Musica
- eleggere i Membri della Commissione Finanziaria
- eleggere i Membri della Commissione di Revisione
- eleggere i Membri della Commissione Vita sociale
- ratificare la nomina del Maestro e Vice-maestro
- fissare la tassa annua dei soci contribuenti su proposta del Comitato
- decidere, su preavviso del Comitato, l'espulsione di Soci
- modificare i presenti statuti
- nominare i Soci onorari
- decidere sullo scioglimento dell'Associazione.

TITOLO VII: FUNZIONAMENTO

Art. 23

VALIDITÀ

L'Assemblea è valida se sono presenti almeno 15 Soci.

Art. 24

VOTAZIONI

Di regola le decisioni saranno prese per alzata di mano o per acclamazione.

In caso di parità dei voti, il Presidente ha facoltà di decisione.

Le decisioni saranno valide se prese a maggioranza semplice dei Soci presenti, salvo dove previsto diversamente dal presente Statuto.

Art. 25

ALIENAZIONI

Per l'alienazione dei beni sociali e per decisioni relative alla struttura tradizionale dell'Associazione occorre la maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci presenti all'Assemblea.

Art. 26

ORDINE DEL GIORNO

L'Assemblea potrà deliberare e decidere soltanto su argomenti figuranti all'ordine del giorno.

Art. 27

PROPOSTE

Eventuali proposte da inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, sottoscritte da almeno cinque soci, devono essere inoltrate per iscritto al Comitato, entro il 31 gennaio.

Le richieste dovranno essere dettagliatamente documentate.

Il Comitato si riserva la facoltà di rifiutarle, qualora non rientrassero nelle competenze dell'Assemblea. In questo caso sarà data comunicazione scritta al primo firmatario.

CAPITOLO QUARTO: AMMINISTRAZIONE

TITOLO VIII: COMITATO

Art. 28

COMPOSIZIONE

La Civica è diretta da un Comitato composto da sette a undici membri.

Uno di loro è designato d'ufficio dal Municipio della Città di Bellinzona.

Il Comitato è competente per la ripartizione, nel suo interno, delle cariche. In ogni caso dev'essere designato un Vice-presidente, un Segretario e un Amministratore finanziario.

Art. 29

LEGISLATURA

Il Comitato, come pure tutte le Commissioni, rimane in carica tre anni ed i suoi Membri sono rieleggibili.

Art. 30

COMPETENZE

Il Comitato si occupa di tutti gli affari correnti dell'Associazione e vigila sulla regolare applicazione dello Statuto e dei relativi regolamenti.

Il Comitato segue da vicino la vita dell'Associazione; studia e presenta le proposte idonee ad introdurre opportuni miglioramenti nell'organizzazione della Civica.

È responsabile davanti all'Assemblea del buon andamento della Filarmonica e della custodia di tutto il materiale dell'Associazione.

Art. 31

RIUNIONI

Il Comitato terrà almeno sei riunioni all'anno e sarà convocato ogni qual volta sarà necessario adottare dei provvedimenti o prendere delle decisioni.

La convocazione del Comitato avverrà per ordine del Presidente o su richiesta di almeno tre membri di Comitato.

Art. 32

VALIDITÀ

Le sedute del Comitato saranno valide se tenute in presenza di almeno cinque dei suoi Membri. A parità di voti decide il voto del Presidente.

Art. 33

CONTRATTI

I contratti per concerti, servizi ed altri impegni saranno decisi e stipulati dal Comitato.

Soltanto in casi eccezionali deciderà il Presidente, ritenuto che la decisione dovrà essere ratificata con sollecitudine dal Comitato.

Art. 34

FIRME

La Civica è vincolata dalla firma collettiva del Presidente e di un altro membro di Comitato. In caso di impedimento del Presidente firmerà in sua vece il Vice-presidente.

Art. 35

NOMINE VARIE

La nomina dell'Alfiere, dell'Archivista, dell'Economo e di ogni altra persona necessaria per il funzionamento e per l'organizzazione dell'Associazione sono di competenza del Comitato il quale ne stabilirà le condizioni.

Art. 36

NOMINA DEL MAESTRO

La scelta del Maestro e del Vice-maestro sono di competenza del Comitato su indicazione della Commissione Musica, che ne propone la nomina all'Assemblea dei Soci.

TITOLO IX: FUNZIONI DEI MEMBRI PRINCIPALI DI COMITATO

Art. 37

IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta ufficialmente la Civica di fronte ad Autorità e terzi e firma, con il Segretario, tutti gli atti ufficiali.

Egli sovrintende all'organizzazione, all'amministrazione ed al buon andamento dell'Associazione; convoca e dirige le Assemblee e le riunioni di Comitato.

Art. 38

IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice-presidente coadiuva il Presidente nei suoi compiti e lo sostituisce in sua assenza.

Art. 39

IL SEGRETARIO

Il Segretario provvede alla tenuta dei verbali e, in collaborazione con il Presidente, procede alla preparazione ed al disbrigo della corrispondenza.

Tiene aggiornata la cartoteca dei Soci attivi, dei Soci onorari e degli allievi. È responsabile delle convocazioni alle prove, ai concerti, ai servizi ed a ogni altro impegno della Civica.

È inoltre responsabile della convocazione dei Soci alle Assemblee e dei Membri di Comitato alle riunioni del Comitato stesso.

Art. 40

L'AMMINISTRATORE FINANZIARIO

L'amministratore finanziario tiene i conti e l'amministrazione dell'Associazione; procede agli incassi ed al pagamento delle fatture.

Ogni impegno finanziario dovrà essere autorizzato dal Comitato.

CAPITOLO QUINTO: FINANZE**TITOLO X: FINANZE**

Art. 41

ANNO CONTABILE

L'anno contabile va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 42

CONTABILITÀ

La contabilità è gestita dall'Amministratore finanziario che ne registra tutte le operazioni e collabora con la Commissione di revisione per i necessari controlli del caso.

Egli prepara il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Associazione.

Art. 43

ALTRE FUNZIONI

L'Amministratore finanziario allestisce il conteggio per le prestazioni dei Soci attivi e procede al pagamento delle relative indennità.

Allestisce ed aggiorna la cartoteca dei Soci contribuenti.

Art. 44

ONORARI E SOLDI

Il Comitato provvede a stabilire l'ammontare degli onorari, delle indennità e degli emolumenti per le prestazioni della Filarmonica.

Se esistono le premesse economiche viene corrisposto un gettone di presenza ai soci attivi musicisti, avendo particolare attenzione per i giovani non stipendiati.

Il Comitato ne stabilisce le modalità ed il montante.

Art. 45COLLABORAZIONE
FINANZIARIA SOCI

I soci attivi musicisti sono partecipi della situazione economica della Società.

È compito della Commissione finanziaria proporre delle modalità per concretizzare questa partecipazione.

Art. 46

DESTINAZIONE UTILI

La Civica non ha scopi di lucro.

Eventuali utili dovranno essere accantonati per un fondo spese stabilito dal Comitato su suggerimento della Commissione finanziaria.

TITOLO XI: COMMISSIONE FINANZIARIA

Art. 47

COMPOSIZIONE

L'Assemblea ordinaria nomina una Commissione finanziaria composta da tre a cinque membri.

L'Amministratore finanziario fa parte d'ufficio di questa Commissione.

È presieduta da un membro, nominato dalla stessa Commissione e ratificato dal Comitato.

Art. 48

COMPETENZE

Compiti della Commissione finanziaria:

- aiutare l'Amministratore finanziario nella gestione delle finanze della Civica,
- proporre al Comitato delle campagne finanziarie per la raccolta fondi,
- stimolare i soci attivi a partecipare a queste campagne.

TITOLO XII: COMMISSIONE DI REVISIONE

Art. 49

COMPOSIZIONE

L'Assemblea ordinaria nomina una Commissione di Revisione composta da due membri e da un supplente scelti fra i Soci.

Ne sono esclusi i membri del Comitato nonché coloro che hanno rapporti di dipendenza con l'Associazione.

Art. 50

ELEGGIBILITÀ

I membri della Commissione sono rieleggibili per un massimo di sei anni.

Art. 51

COMPETENZE

La Commissione si occupa del controllo dell'amministrazione finanziaria sociale e rivede tutti i conti presentati sulla gestione generale e sull'inventario del materiale.

Art. 52

RELAZIONE

La Commissione di revisione allestisce quindi una relazione che presenterà all'Assemblea ordinaria (art. 21).

CAPITOLO SESTO: SEZIONE ARTISTICA

TITOLO XIII: LA FILARMONICA

Art. 53

FILARMONICA

Il corpo degli attivi, o Filarmonica, si compone di tutti i soci che prestano regolarmente la loro attività come musicisti.

Art. 54

FUNZIONAMENTO

Il funzionamento della Filarmonica è disciplinato da uno speciale regolamento redatto dalla Commissione Musica ed approvato dal Comitato.

Art. 55

COMPONENTI

La Filarmonica presterà i suoi servizi con l'organico composto dai soci musicisti.

In caso di necessità l'organico potrà essere completato facendo capo a dei collaboratori o a rinforzi.

Art. 56

COLLABORATORI

I collaboratori sono musicisti che si mettono a disposizione della Filarmonica, concordando con il Maestro le presenze a determinate prove o concerti.

La loro preparazione è almeno pari a quella dei soci attivi musicisti che hanno completato i corsi di perfezionamento FeBaTi.

Ai collaboratori viene riconosciuto unicamente un indennizzo per le trasferte sia alle prove sia ai concerti.

Art. 57

RINFORZI

Sono rinforzi quei musicisti di provata capacità, chiamati a completare l'organico della Filarmonica in caso di lacune. Con i rinforzi sarà stabilito un contratto di emolumento finanziario, comprendente la trasferta, sia per le prove sia per i concerti.

Art. 58

LIMITI

Il numero dei rinforzi non può oltrepassare un terzo dell'organico completo.

Il numero di rinforzi e collaboratori non può oltrepassare la metà dell'organico completo.

TITOLO XIV: COMMISSIONE MUSICA

Art. 59

COMPOSIZIONE

La Commissione Musica è composta da tre Membri nominati dall'Assemblea dei Soci, dal Maestro e dal Vice-maestro che sono membri di diritto.

Art. 60

POTERI

La Commissione musica non ha potere deliberativo. Le sue proposte devono sottostare alla ratifica del Comitato.

Art. 61

COMPETENZE

La Commissione Musica si occupa di tutto quanto concerne la conduzione artistica e musicale della Civica. In particolare:

- prepara il calendario delle prove e dei concerti,
- sceglie i brani per il repertorio della stagione,
- propone l'acquisto di materiale necessario alla Civica,
- raccoglie critiche e suggerimenti dei suonatori per la parte musicale e se ne fa portavoce,
- vigila l'andamento dell'attività musicale,
- coordina la disposizione del palco durante i concerti,
- propone attività formative.

Art.62

PRESIDENTE

Il Presidente della Commissione Musica è scelto dalla stessa fra i suoi membri, e fa da tramite tra la Commissione ed il Comitato stesso al quale è regolarmente invitato.

Art. 63

CONVOCAZIONE

La Commissione musica si ritrova per allestire il programma dell'attività.

Essa può inoltre ritrovarsi su convocazione del suo Presidente o del Maestro o del Presidente della Civica.

Art. 64

MEZZI FINANZIARI

Su proposta della Commissione finanziaria nei preventivi sarà incluso un importo per le attività della Commissione musica. Se durante l'anno la cifra fosse esaurita, nuovi contributi saranno richiesti al Comitato.

TITOLO XV: FUNZIONI DEI MEMBRI PRINCIPALI DELLA COMMISSIONE MUSICA

Art. 65

MAESTRO

Il Maestro è responsabile dell'adeguata istruzione e della preparazione musicale della Filarmonica.

Segue la preparazione degli allievi collaborando con la Scuola. Sovrintende, in collaborazione con la Commissione Musica, alla scelta dei programmi e, in collaborazione con l'Archivista, all'organizzazione ed alla tenuta in perfetto ordine dell'archivio musicale, nonché alla distribuzione delle parti ai musicisti.

Art. 66

COMPITI

I compiti del Maestro sono definiti da uno speciale regolamento redatto dalla Commissione Musica ed approvato dal Comitato.

Art. 67

VICE MAESTRO

Il Vice-maestro coadiuva il Maestro titolare nell'istruzione e nella preparazione della Filarmonica. Lo sostituisce in sua assenza nella direzione artistico-musicale e nei servizi.

TITOLO XVI: FORMAZIONE DEI MUSICISTI

Art. 68

LA SCUOLA

La Civica deve garantire un'adeguata formazione e istruzione per la preparazione musicale dei suoi giovani musicisti.

Art. 69

SPESE

La Civica ne assumerà parte delle spese di formazione. Il resto sarà chiesto alle famiglie dei giovani. La definizione della percentuale di partecipazione dei genitori è di competenza del Comitato.

Art. 70

SCUOLA ESTERNA

La Civica può, per svolgere il suo mandato di formazione dei giovani, aderire alla Scuola Bandistica Regionale attiva nel distretto, aventi gli stessi scopi.

In questo caso il Comitato è autorizzato a stipulare una convenzione per la sua gestione.

CAPITOLO SETTIMO: LOGISTICA E VITA SOCIALE

TITOLO XVII: COMMISSIONE LOGISTICA

Art. 71

COMPOSIZIONE

L'Assemblea ordinaria nomina una Commissione Logistica composta da tre a sette membri.

Art. 72

COMPETENZE

La Commissione Logistica si occupa di tutto quanto concerne l'organizzazione pratica della Civica. In particolare:

- l'organizzazione dei concerti,
- l'organizzazione delle trasferte,
- la gestione della sede.

Art. 73

PRESIDENTE

Presidente della Commissione sarà un membro di Comitato nominato dal Comitato stesso.

Art. 74

CUSTODIA SEDE

Fra i suoi membri la Commissione nomina un responsabile della sede ed eventualmente un suo aiuto che s'impegnino a:

- tenerla ordinata ed accogliente,
- ornarla con le testimonianze della vita e attività della Civica,
- preparare i contratti con coloro che il Comitato accetta come usufruttuari della sede,
- esigere che detti contratti siano rispettati ed onorati finanziariamente.

TITOLO XVIII: COMMISSIONE VITA SOCIALE

Art. 75IMPEGNO
PRIORITARIO

Sarà impegno di tutta l'Associazione, ma specialmente del Comitato, curare la vita sociale della Civica, affinché regni un ambiente che permetta a tutti i soci di trovarsi a loro agio per espletare i compiti musicali o istituzionali assunti.

Art. 76

COMPOSIZIONE

Il Comitato eserciterà questo impegno tramite la Commissione di vita sociale, composta da tre a cinque membri nominati dall'Assemblea dei soci.

Art. 77

PRESIDENTE

Presidente della Commissione sarà lo stesso Presidente della Civica o altro membro di Comitato nominato dal Comitato stesso.

Art. 78

POTERI

La Commissione vita sociale non ha potere deliberativo. Le sue proposte devono sottostare alla ratifica del Comitato.

Art. 79

MEZZI FINANZIARI

Su proposta della Commissione finanziaria nei preventivi sarà incluso un importo per le attività della Commissione vita sociale. Se durante l'anno la cifra fosse esaurita, nuovi contributi saranno richiesti al Comitato.

Art. 80

CONVOCAZIONE

La Commissione vita sociale si ritrova almeno quattro volte all'anno o su convocazione del Presidente.

Art. 81

COMPETENZE

La Commissione vita sociale si occupa di tutto quanto concerne la vita sociale della Filarmonica. In particolare:

- dell'accoglienza festosa dei nuovi soci,
- di una manifestazione di ringraziamento per chi lascia la Civica dopo anni d'impegno,
- delle feste societarie,
- di una gita sociale all'anno,
- di possibili partecipazioni a manifestazioni culturali: concerti, visione di filmati, ecc..

CAPITOLO OTTAVO: DIVERSI**TITOLO XIX: ALTRE FUNZIONI**

Art. 82

L'ALFIERE

L'Alfiere è responsabile della custodia dei vessilli sociali che dovrà tenere con la massima cura. Egli porta - in uniforme - la bandiera durante i cortei, i servizi, i concerti, le delegazioni, i funerali ed altre manifestazioni secondo le istruzioni del Comitato.

Art. 83

ECONOMO

L'Economo tiene in consegna il materiale di proprietà della Civica (uniformi, strumenti, onorificenze, mobilio, museo sociale, ecc.) ed è responsabile della sua distribuzione. Mantiene in buon ordine il materiale in deposito e tiene aggiornata la cartoteca delle uniformi degli strumenti e dell'eventuale materiale distribuito con le relative ricevute di consegna.

Preavvisa il Comitato di eventuali riparazioni o acquisti.

Art. 84

ARCHIVISTA STORICO

L'Archivista storico è responsabile della buona ed ordinata tenuta dell'archivio storico sociale.

Aggiorna annualmente l'archivio con il materiale consegnatogli dal Comitato e dalle varie Commissioni.

Art. 85

ARCHIVISTA MUSICALE

L'Archivista musicale tiene in perfetto ordine l'archivio musicale e provvede, su indicazione del Maestro, alla distribuzione delle parti ai musicisti sia alle prove sia ai concerti ed ai servizi, nonché in occasione di altri impegni.

Allestisce e tiene aggiornato il catalogo delle opere musicali depositate in archivio.

TITOLO XX: SANZIONI

Art. 86

RISARCIMENTO

Oltre quanto stabilito dall'art. 15, se delle mancanze dovute a indisciplina, incuria o negligenza avessero procurato dei danni con risvolti economici, la Civica si riserva il diritto di chiedere un risarcimento.

Art. 87

SANZIONI, ABUSI

Il Comitato deciderà pure sulle sanzioni da adottare verso quei Soci che facessero uso improprio e negligente dell'uniforme, nonché verso quei Soci che si presentassero a servizi, concerti, cortei, ecc. senza la tenuta prescritta.

TITOLO XXI: SCIOGLIMENTO

Art. 88

DECISIONE

Lo scioglimento della Civica potrà avere validità solamente se sarà deciso dalla maggioranza qualificata dei due terzi dei Soci presenti all'ultima Assemblea convocata ed avente, all'ordine del giorno, tale trattanda.

Art. 89

RATIFICA

La decisione dell'Assemblea dovrà essere ratificata dal Municipio della Città di Bellinzona.

Art. 90

PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutto il suo patrimonio sarà consegnato al Municipio della Città di Bellinzona, che provvederà a destinarlo ad altra Associazione che dovesse essere costituita in seguito, ma avente le stesse finalità, ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto.

CAPITOLO NONO: MODIFICHE STATUTI, ENTRATA IN VIGORE

TITOLO XXII: MODIFICHE STATUTI

Art. 91

MODIFICHE STATUTI

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci. Le richieste di modifica dovranno pervenire per iscritto, al Comitato, almeno un mese prima della citata Assemblea.

Art. 92

RATIFICA

Il presente statuto, nonché ogni sua essenziale modifica, dovrà essere ratificato dal Municipio della Città di Bellinzona.

TITOLO XXIII: APPROVAZIONI - ENTRATA IN FUNZIONE

Art. 93

APPROVAZIONE

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci del 17 settembre 2001.

Art. 94

RATIFICA

Lo Statuto deve essere ratificato dal Municipio.

Art. 95

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Per maggiori informazioni:

Civica Filarmonica di Bellinzona
<http://web.ticino.com/civica>